

**Oggetto Servizi di Trasporto Pubblico urbano afferenti al territorio del Comune di Novara
- Adozione provvedimento di proroga affidamento SUN SPA**

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di

1. estendere ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007 sino al 12/6/2021 compreso la validità della concessione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale affidati alla Società SUN Spa (Via Generali n. 25 – Novara – P.IVA n.01651850032);
2. di dare atto che il testo del contratto che regola la concessione deve essere integrato con gli ulteriori obblighi di servizio descritti in motivazione;
3. di dare atto che nelle more della sottoscrizione dell'atto integrativo di cui al precedente punto 2, i servizi di TPL di cui al punto 1 sono erogati sulla base delle disposizioni prorogate senza soluzione di continuità.

Motivazione

Il Comune di Novara, soggetto di delega ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 1/2000, ha sottoscritto, a seguito di gara pubblica con procedura aperta, il contratto di servizio rep. n. 17491 del 16/10/2008 per il Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Novara e sua Conurbazione – Concessionario Azienda SUN S.p.A. – con durata 01/01/2009-31/12/2014.

Il Comune di Novara, con determinazione dirigenziale n. 53 del 28/06/2013, accoglieva la richiesta formulata da SUN S.p.A., di risoluzione anticipata del Contratto con decorrenza 01/07/2013, e stabiliva, al fine di dare continuità al Servizio di Trasporto Pubblico Locale – TPL – di imporre a SUN S.p.A. la prosecuzione del servizio come da specifici atti d'obbligo fino all'espletamento di nuova procedura di gara.

Il Comune di Novara con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 9/07/2013 approvava la Convenzione con la Provincia di Novara per l'affidamento ad un unico gestore del servizio di TPL urbano, suburbano ed extraurbano, nella quale veniva indicata per la funzione di stazione appaltante, la Provincia di Novara;

La Provincia di Novara, stazione appaltante della gara unica per il TPL urbano, suburbano ed extraurbano di Novara e Provincia, ha espletato la procedura di gara; sull'esito della stessa il Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza pubblicata il 23/03/2017 veniva annullato il giudizio finale espresso dalla Commissione di gara nonchè la determinazione dirigenziale n. 1423 del 18/08/2016 della Provincia di Novara di aggiudicazione dell'appalto.

La continuità del servizio è stata garantita con successivi atti d'obbligo e da ultimo il Comune di Novara con determinazione dirigenziale n. 102 del 22/12/2016 ha affidato alla società SUN SpA di Novara il Servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano per il periodo 01/01/2017 - 11/06/2017, approvando contestualmente l'accordo per l'effettuazione dei servizi e

disciplinando in tal modo gli obblighi di servizio e le relative compensazioni economiche.

In attuazione della L.R. 1/2000, così come modificata dalla L.R. 1/2015, con la convenzione fra Comune di Novara ed Agenzia della mobilità sottoscritta in data 9 Giugno 2017 è stata trasferita la titolarità del Contratto di servizio in essere agli stessi patti e condizioni definite nella determina dirigenziale del Comune di Novara 102/2017 sopra citata.

L'Agenzia della Mobilità Piemontese aveva provveduto alla pubblicazione dell'avviso, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento CE 1370/2007, avvenuta su GU/S del 11/03/2017 avviso 2017/S 050-092723 relativo alla procedura di affidamento tramite procedura aperta dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino Nord-Est della Regione Piemonte; tale ambito di servizi comprende i servizi extraurbani ed urbani delle province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nonché i servizi ferroviari delle linee Arona - Novara e Novara - Domodossola; l'avviso di preinformazione prevede il subentro del nuovo gestore aggiudicatario del servizio all'esito della procedura di gara al 15/06/2019.

La pubblicazione dell'avviso è stata effettuata conseguentemente alla DGR 8-4053 del 17/10/2016, con la quale la Regione Piemonte recepisce le indicazioni dell'Agenzia della mobilità piemontese circa le modalità di affidamento dei servizi ferroviari regionali e in base alla quale era previsto che l'Agenzia sottoscrivesse un contratto di servizio temporalmente limitato con Trenitalia (triennio 2017-2019) finalizzato, tra l'altro, ad individuare un ambito di servizi ferroviari suscettibili di efficientamento attraverso la gestione integrata con i servizi di trasporto pubblico locale su gomma da affidare mediante gare integrate ferro/gomma.

I tempi di svolgimento della procedura di affidamento della concessione dei servizi integrati ferro/gomma del bacino sono stati stimati in correlazione al periodo di rinnovo dei contratti in oggetto: tenendo conto del tempo minimo previsto dalla pubblicazione dall'art. 7, comma 2 del Regolamento CE 1370/20075 dell'avviso di pre-informativa, dei tempi medi previsti per gestione del procedimento di individuazione del concessionario, nonché dei tempi congrui per l'avvio della gestione del nuovo contratto.

Alla luce di quanto sopra, con determinazione n. 263 del 09/06/2017 veniva determinato di prorogare ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007 dal 12/06/2017 sino al 12/6/2019 compreso alla Società SUN Spa (Via Generali n. 25 – Novara – P.IVA n.01651850032) la concessione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale trasferiti dal Comune di Novara.

L'Avviso è stato oggetto di ricorso da parte di alcuni operatori economici; con sentenza del TAR Piemonte 219/2018 pubblicata il 14/02/2018 il TAR ha annullato l'avviso di preinformazione nella parte in cui prevedeva la messa a gara, in un unico lotto, di servizi automobilistici e ferroviari.

Con successivo ricorso i medesimi operatori economici hanno altresì impugnato la D.G.R. 15.12.2017, n. 17-6123, con la quale la Regione Piemonte aveva approvato in via definitiva il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.1.2000 n. 1, per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2018; il TAR Piemonte ha giudicato parzialmente fondato il ricorso stabilendo che la deliberazione impugnata dovesse essere annullata nella parte in cui indicava una preferenza per l'abbinamento dei servizi su ferro e su gomma.

Nel frattempo è iniziato il procedimento che porterà all'approvazione del Programma Triennale dei servizi di TPL per il periodo 2019-2021² che dovrà acquisire l'intesa di cui all'art. 4 della L.R. 1/2000 da parte dell'Assemblea dell'Agenzia, terminate le necessarie fasi di consultazione previste dalla normativa regionale, prodromiche all'approvazione definitiva con Delibera della Giunta Regionale.

Solo in seguito alla definizione del predetto iter sarà possibile procedere alla pubblicazione degli avvisi di preinformazione di cui all'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento Ce 1370 e all'avvio delle procedure di selezione dei concessionari dei servizi sulla base della predetta normativa europea, delle disposizioni di legge nazionale nonché delle indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con i propri atti di regolazione.

In attesa che detto percorso abbia conclusione è necessario assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale dovendo quindi procedere all'adozione di provvedimenti di emergenza di cui all'art. 5, paragrafo 5 del citato regolamento CE 1370/2007 e ss.mm.ii. che prevede che *“L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. [...] I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.”*

In linea con quanto sopra il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 18/2019 del 10/05/2019 avente ad oggetto l'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019-2021 ha individuato uno specifico obiettivo operativo (Affidamenti dei servizi ferroviari e automobilistici) che prevede, tra l'altro, la specifica attività di rinnovo / proroga / imposizione di obblighi di servizio ai sensi dell'art. 5 paragrafo 5 Reg(CE) 1370/2007 per i contratti di servizio in scadenza o scaduti ai fini di garantire la continuità dei servizi.

Nel disporre la proroga del contratto di servizio è necessario però adattare il testo del contratto che regola la concessione con nuovi obblighi di servizio, tra i quali, in particolare gli obblighi che la Regione Piemonte chiede di introdurre con gli indirizzi adottati con la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 32-8086 avente ad oggetto “Indirizzi per la redazione del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2019-2021, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 1/2000 s.m.i., e disposizioni transitorie per il finanziamento dei servizi TPL per l'anno 2019.”

In particolare devono essere introdotti i seguenti nuovi obblighi di servizio:

1. obbligo di aderire all'evoluzione del sistema tariffario regionale anche in relazione all'introduzione di tariffe cd “pay-per-use” o servizi “MaaS”;
2. oltre al già previsto obbligo dei partecipanti all'adeguamento al sistema di Bigliettazione elettronica BIP, obbligo di presentazione di un piano anti-elusione nel rispetto delle norme in materia e in particolare dell'obliterazione obbligatoria in salita e quella in discesa, dove prevista;
3. obbligo di adesione al consorzio di vendita, costituito da tutte le aziende esercenti il TPL per la vendita e gestione dei titoli “regionali” (validi su tutto il territorio regionale come il Credito Trasporti, la tariffa “pay-per-use” o i servizi “MaaS”);
4. obblighi di cui all'art.18 l.r. n. 1/2000 e ss.mm.ii. nonché obblighi a fornire informazioni aggiuntive, od un maggiore dettaglio delle informazioni già trasmesse;
5. introduzione di un organismo paritetico per la gestione del contratto di servizio.

Applicazione

Gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento, stimati in complessivi € 11.804.426 oltre IVA trovano copertura nelle risorse finanziarie iscritte sul macroaggregato 10/02/1/103 “Acquisto di beni e servizi” – Piano finanziario (V° livello) V.1.03.02.12.004 – “Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico” CAP 530/35 “Contratti di servizio di trasporto pubblico – Bacino nord-est” del Bilancio 2019, 2020 e 20213.

Gli atti di impegno di spesa, relativi a ciascuna annualità o rateo saranno adottati con successivi atti di impegno.

CIG

Per il presente affidamento viene richiesto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) ai fini della tracciabilità dei pagamenti specifico Codice Identificativo di Gara (CIG).

Attenzione

Contro il presente Provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n.1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 04 luglio 2019

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004.

² Deliberazione del CDA n. 2/2019 del 22/01/2019

³ Il Bilancio 2019-2020-2021 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 2 aprile 2019